APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO ED ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE IN TORINO DI EDIFICI PER UN OSPEDALE CIVILE, PER UN OSPEDALE DERMOSIFILOPATICO, PER CLINICHE UNIVERSITARIE ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 10 (Convenzione)

La Commissione provvedera' a tutto quanto e' oggetto della presente Convenzione, ivi compreso il controllo sull'arredamento a carico speciale degli Ospedali, il quale dovra' essere conforme alle moderne esigenze ospitaliere; il Consorzio si assumera' verso i progettisti gli impegni gia' assunti dal comune di Torino per le opere edilizie.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici
Estremi	Legge 7 gennaio 1929, n. 3
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-ed-enti-locali/convenzione-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it